

2^A SEZIONE CIVILE

visto il ricorso ex art.14 ter L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da Nadia Manuali (avv. Pietro Migliosi) quale domanda subordinata all'accordo di ristrutturazione dei debiti non omologato in assenza del voto favorevole dei creditori nella misura richiesta dalla legge 3/2012 (i.e. 60% dei creditori);

quanto ai requisiti soggettivo ed oggettivo va precisato che la ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;

la ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D.16 marzo 1942 n. 267, in quanto persona fisica, non svolge attività di impresa e non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) e non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore (come evincibile dall'autodichiarazione allegata al ricorso nonché dalla relazione particolareggiata depositata dall'OCC avv. Alessandra Beghin);

La ricorrente ha dedotto come la causa del sovraindebitamento sia derivata da annose difficoltà familiari nonché lavorative che, a fronte della separazione dal coniuge e della necessità di far fronte autonomamente al sostentamento del figlio, avrebbero nel tempo determinato il grave squilibrio economico che ha giustificato il ricorso per l'apertura della liquidazione ex art. 14 ter l. 3/2012.

L'unico reddito della ricorrente afferisce allo stipendio (pari ad euro mensili circa) percepito quale dipendente a tempo indeterminato



La ricorrente infatti non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati.

La posizione debitoria della ricorrente in parte nei confronti di istituti di credito, in parte di Enti ed in parte di privati ammonta complessivamente ad euro €. 196.289,28 a cui vanno aggiunte le spese prededucibili di procedura per € 3.527,35.

Allo stato il creditore Unicredit s.p.a. ha provveduto a pignorare il quinto dello stipendio e attualmente provvede ad erogare a tale Istituto la relativa quota di stipendio, pignoramento che allo stato ha consentito alla ricorrente di corrispondere la somma di € 20.305,82.

Premesso come ai fini dell'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ss l. 3/2012 il requisito della meritevolezza non costituisca un presupposto di ammissibilità bensì rilevi unicamente nella successiva ed eventuale fase della verifica dei presupposti per l'eventuale esdebitazione, nel merito del ricorso va precisato quanto segue.

L'unico attivo su cui può contare la ricorrente, come già evidenziato, è costituito dal reddito percepito quale

detratto l'importo da ritenere necessario per il sostentamento della ricorrente e del nucleo familiare

In particolare quanto alle spese ritenute necessarie per il sostentamento dignitoso del nucleo familiare della ricorrente anche all'esito della complessiva valutazione delle allegazioni in proposito offerte dalla ricorrente nonché della circostanza che il figlio maggiorenne seppure impegnato negli studi universitari potrebbe reperire un'attività lavorativa compatibile con gli impegni universitari idonea – quantomeno - a contribuire in parte alle esigenze familiari, appare congruo indicare quale importo congruo quello di € 1.250,00.

All'esito dell'apertura della liquidazione il pignoramento mobiliare anteriore sarà dichiarato inopponibile e dunque tutti i creditori verranno soddisfatti nel rispetto delle rispettive cause legittime di prelazione con l'attivo ricavato dalla liquidazione.

Tutto ciò premesso e rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione del professionista nominato ex art.15 co. IX L.n.3/2012, avv. Alessandra Beghin la quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della ricorrente, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale,
tenuto conto che la liquidazione ha natura giuridica di procedura concorsuale con analogie rispetto al fallimento con particolare riguardo:
alla capacità del debitore da cui discende l'inefficacia di eventuali atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore,
l'attribuzione al liquidatore dell'amministrazione dei beni del patrimonio del debitore;
i beni ricompresi nella procedura;
le modalità di liquidazione dei beni;
rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di **MANUALI NADIA**, nata a Lussemburgo (LUX) il 10 settembre 1972
(MNLNDA72P50Z120H)

nomina liquidatore **l'avv. Alessandra Beghin**

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Si dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno disposte per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.



Indica quale somma necessaria al sostentamento dei ricorrenti l'importo mensile derivante dalla pensione spettante ai ricorrenti pari ad euro 1.250,00 mensili.

Si dispone che della domanda della debitrice e del presente decreto sia data pubblicità sul sito del tribunale di Ancona nonché sul Registro delle Imprese;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore nonché per l'annotazione nel Registro delle Imprese.

Si Comunichi

Ancona, lì 25 luglio 2022

Il GD

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

